CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **206/1983** (ECLI:IT:COST:1983:206)

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente: ELIA - Redattore: - Relatore: ANDRIOLI

Camera di Consiglio del 22/12/1982; Decisione del 30/06/1983

Deposito del **06/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: Atti decisi:

N. 206

SENTENZA 30 GIUGNO 1983

Deposito in cancelleria: 6 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 191 del 13 luglio 1983.

Pres. ELIA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma terzo, cod. proc. pen. (Atti del

giudizio direttissimo - termine per preparare la difesa) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1979 dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Serrao Antonio ed altro iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto:

- 1.1. Serrao Antonio e Sammarco Raffaele, imputati di ricettazione, furono tratti, in stato di arresto, a giudizio direttissimo avanti il Tribunale di Vibo Valentia all'udienza del 30 novembre 1979, nella quale Sibio Francesco si costituì parte civile chiedendo termine a difesa; il P.M. non si oppose alla richiesta ed eccepì l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine a difesa.
- 1.2. Malgrado l'opposizione degli imputati, l'adito Tribunale, con ordinanza 30 novembre 1979, notificata il 21 e comunicata il 29 del successivo mese di dicembre, pubblicata nella G.U. n. 124 del 7 maggio 1980 e iscritta al n. 111 R.O. 1980, giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine di difesa sul riflesso che la parte civile, non essendo legittimata a chiedere il termine a difesa, non può adeguatamente difendersi e, tra l'altro, prendere visione degli atti; concesse agli imputati la libertà provvisoria disponendo che fossero rimessi in libertà se non detenuti per altra causa e rinviò il processo a nuovo ruolo.
- 2.1. Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 29 aprile 1980 nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul duplice riflesso che la parte civile non si pone sullo stesso piano dell'imputato e, pertanto, può far valere e svolgere le proprie ragioni pur limitandosi ad una rapida e sommaria presa di conoscenza degli atti e delle risultanze processuali nell'ambito del dibattimento, senza che riesca pregiudicata la sua difesa come viceversa avviene nel caso dell'imputato, il quale, se non intende chiedere termine a difesa, mostra di voler essere il più celermente possibile giudicato, e che il presupposto del giudizio direttissimo sta nella flagranza del reato e, quindi, nella particolare evidenza delle prove raccolte e nella correlativa superfluità di speciali indagini.
- 2.2. Nel corso dell'adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato in diritto:

3.1. - A dire inammissibile, per irrilevanza, la proposta questione non vale che il giudice a quo non siasi limitato a sospettare d'incostituzionalità, per violazione dell'art. 24, comma secondo Cost., l'art. 503, comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un termine per preparare la sua difesa, ma abbia altresì concesso la libertà provvissoria agli imputati, perché non viene in considerazione

il conflitto tra la libertà personale dell'imputato e il diritto di difesa della parte lesa costituitasi parte civile, sibbene l'incidenza che nel corso del giudizio direttissimo può esercitare, se accolta, la richiesta del termine a difesa avanzata dalla parte civile.

3.2. - La questione, tuttoché ammissibile, è infondata perché non v'è dubbio che la richiesta del termine a difesa, se accolta, non può non allontanare il tempo della decisione sulla fondatezza o meno dell'azione penale rispetto alla quale l'azione civile del soggetto leso si colloca in un rapporto di subordinazione (in tali sensi sent. 171/1982).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un termine per preparare la sua difesa, sollevata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 30 novembre 1979 del Tribunale di Vibo Valentia (n. 111/R.O. 1980).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.